

Titolo documento:

**PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI  
ARTICOLI 34 E 35 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)****OGGETTO REVISIONE: Nuova versione**

Decorrenza applicazione: 10/02/2012

**ATTENZIONE**

**Tutti i riferimenti contenuti nel presente documento ad A2A Reti Elettriche S.p.A. sono da intendersi ad Unareti S.p.A. per effetto della fusione di A2A Reti Elettriche in Unareti S.p.A. avvenuta in data 01/04/2016.**

**APPLICA****LISTA DI DISTRIBUZIONE**

Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori di rete definite ai sensi di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 dell' Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 (TICA).

Tali modalità sono state previamente inviate all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Le procedure di cui al presente documento trovano pertanto applicazione sia nei casi di coordinamento tra Terna e imprese distributrici che tra imprese distributrici, ove non diversamente specificato dalle stesse sui rispettivi siti.

Le procedure di coordinamento di seguito illustrate vengono attivate qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- 1) al fine di fornire la soluzione tecnica minima, la connessione debba essere effettuata ad una rete elettrica diversa da quella gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione;
- 2) la connessione venga effettuata alla rete elettrica del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma possano essere necessari degli interventi su reti gestite da altri gestori;
- 3) a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le, infrastrutture dell'altro gestore rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete dell'impresa distributtrice e la rete di un'altra impresa distributtrice o di Terna.

In particolare, di seguito vengono riportate due procedure di coordinamento:

- la procedura relativa al caso 1), riferibile all'art. 34 del TICA,
- la procedura relativa ai casi 2) e 3), riferibile all'art. 35 del TICA.

Infine, vengono definite le modalità di implementazione delle procedure di cui sopra nel caso in cui sia già attiva una Open Season di cui agli artt. 11 e 24 del TICA.

Si precisa che, nelle more dell'implementazione del flusso tra i gestori all'interno dei rispettivi portali:

- al fine della verifica del rispetto delle tempistiche di cui al presente documento, tali tempistiche decorrono dalla data del protocollo di ricevimento della comunicazione che dà inizio all'attività da svolgere e si concludono alla data del protocollo di invio della successiva comunicazione trasmessa dal gestore interessato all'attività in questione;
- le comunicazioni effettuate ai sensi del presente documento sono trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- 1. *Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata ad una rete elettrica diversa da quella gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (art. 34 del TICA)***

La procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo viene attivata nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione.

In tal caso il gestore al quale è stata presentata la richiesta di connessione (di seguito: "primo gestore"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione presentata dal richiedente all'atto della domanda di connessione, trasmette al gestore della rete a cui dovrebbe essere connesso l'impianto (di seguito: "secondo gestore") le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, unitamente alla richiesta di parere in merito.

Le informazioni di cui sopra riguardano essenzialmente:

- la tipologia della fonte di generazione;
- il valore della potenza in immissione richiesta;
- la potenza eventualmente disponibile in prelievo;
- la planimetria con l'ubicazione dell'impianto di produzione;
- ragione sociale e indirizzo della sede legale del richiedente la connessione.

Laddove le informazioni trasmesse dal primo gestore dovessero risultare incomplete e tali da non consentire al secondo gestore di valutare la fattibilità della connessione sulla propria rete, il secondo gestore richiede un'integrazione della documentazione trasmessa. Il primo gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione di cui sopra, è tenuto ad inviare al secondo gestore le informazioni richieste.

Contestualmente all'invio della richiesta di parere di fattibilità al secondo gestore, il primo gestore informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo, indicando le cause che hanno comportato la necessità dell'attivazione del coordinamento.

Il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del primo gestore (al netto degli eventuali tempi necessari per l'integrazione delle informazioni), è tenuto ad inviare al primo gestore un parere in merito alla fattibilità della connessione sulla propria rete.

A seguito dell'invio da parte del primo gestore della richiesta di parere di fattibilità possono verificarsi due casi:

- 1.1. il secondo gestore invia parere positivo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete;
- 1.2. il secondo gestore invia parere negativo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete.

### **1.1 Il secondo gestore invia parere positivo alla fattibilità della connessione sulla propria rete**

Nel caso in cui il secondo gestore dia un parere positivo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete, il primo gestore è tenuto a trasferire la pratica completa al secondo gestore entro i 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del parere di cui sopra.

Il secondo gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della pratica da parte del primo gestore, informa il richiedente che provvederà ad erogare il servizio di connessione secondo le tempistiche definite nelle modalità e condizioni contrattuali pubblicate sul proprio sito Internet (di seguito: MCC1<sup>1</sup>) e/o previste dal TICA.

A decorrere dalla data di invio della comunicazione al richiedente, il secondo gestore è tenuto a mettere a disposizione del richiedente il preventivo, secondo le tempistiche pubblicate nelle proprie MCC e/o previste dal TICA.

Copia dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente verrà inviata al primo gestore a cura del secondo gestore, salvo che il richiedente abbia già provveduto ad inserire il primo gestore per conoscenza nella lettera di accettazione.

### **Trasferimento dei corrispettivi per l'ottenimento del preventivo**

Nei casi in cui venga attivata la procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo è dovuto al gestore di rete che eroga il servizio di connessione (nei casi di parere di fattibilità positivo il corrispettivo è dovuto al secondo gestore) in conformità alla regolazione vigente.

A tal fine, salvo differenti accordi specifici tra singoli gestori di rete, ogni quattro mesi e segnatamente entro il:

- 15 Maggio;
- 15 Settembre;
- 15 Gennaio;

di ciascun anno i gestori di rete regolano le partite economiche relative ai corrispettivi per l'ottenimento del preventivo versati dai richiedenti per i quali la procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo abbia avuto esito positivo fino al mese precedente a quello di regolazione (ad es. per la regolazione del 15 Maggio i corrispettivi da versare sono quelli relativi al periodo gennaio-aprile).

---

<sup>1</sup> Nel caso di Terna, le MCC sono definite nel Capitolo 1 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato sul sito di Terna.

Per quanto riguarda infine le modalità di trasferimento dei corrispettivi in oggetto, si rimanda ad accordi specifici da definire tra i singoli gestori.

### ***1.2 Il secondo gestore invia parere negativo alla fattibilità della connessione sulla propria rete***

Nel caso in cui il secondo gestore dia un parere negativo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete, questi è tenuto a dare adeguate motivazioni tecniche che giustifichino il diniego.

Il primo gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento del parere negativo debitamente motivato, informa il richiedente del parere negativo da parte del secondo gestore e del fatto che il servizio di connessione alla rete verrà erogato dal primo gestore.

A decorrere dalla data del protocollo di invio di tale comunicazione, il primo gestore metterà a disposizione del richiedente il preventivo rispettando le tempistiche indicate nelle MCC/codice di rete e/o previste dal TICA.

Nel caso in cui la rete (di un gestore o di entrambi) sia satura, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi i due gestori individuano congiuntamente una possibile soluzione di connessione alternativa e, se del caso sarà attivata la procedura di coordinamento art. 35.

### ***2. Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi sulla rete gestita dall'altro gestore (art. 35 del TICA)***

La procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo viene attivata quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) la connessione venga effettuata alla rete elettrica del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte gestita da un diverso gestore;
- 2) a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture dell'altro gestore rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete dell'impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna.

Il gestore cui è presentata la richiesta di connessione (di seguito: "primo gestore") richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione presentata dal richiedente all'atto della richiesta di connessione.

Nella comunicazione di attivazione della procedura di coordinamento di cui al presente, paragrafo, il primo gestore è tenuto a fornire al secondo gestore almeno le seguenti informazioni:

- a) Tipologia impianto;
- b) Ubicazione dell'impianto (con relativa cartografia, nel caso di nuovi impianti);
- c) Finalità del nuovo impianto;
- d) Schema dell'impianto;
- e) Data di entrata in servizio prevista;
- f) Livelli di tensione;
- g) Eventuali trasformatori AT/MT previsti;
- h) Potenza prevista;
- i) Eventuale interconnessione con la rete MT;
- j) Soluzione di connessione proposta;
- k) Stato delle procedure autorizzative.

Laddove le informazioni trasmesse dal primo gestore dovessero risultare incomplete e tali da non consentire al secondo gestore di valutare gli interventi di sviluppo sulla propria rete, il secondo gestore richiede un'integrazione della documentazione trasmessa. Il primo gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione di cui sopra, è tenuto ad inviare al secondo gestore le informazioni richieste.

Contestualmente all'invio della comunicazione al secondo gestore, il primo gestore informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo, indicando le cause che hanno comportato la necessità dell'attivazione della stessa, nonché i tempi entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza, come nel seguito definiti.

Il secondo gestore, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del primo gestore (al netto degli eventuali tempi necessari per l'integrazione delle informazioni), è tenuto a comunicare al primo gestore gli interventi di adeguamento/sviluppo da eseguire sulla propria rete, specificando:

- i tempi medi standard per la realizzazione delle opere ivi descritte, al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- i costi medi standard previsti per gli interventi da eseguire;
- tutte le altre informazioni tecnico/economico complementari;
- tutte le informazioni, previste dal T1CA (art. 7.3 lettera e; artt. 9 e 21), relative agli adempimenti necessari per l'autorizzazione degli interventi di adeguamento/sviluppo in questione, ovvero in particolare: il riferimento alle norme di legge rilevanti per l'ottenimento dell'autorizzazione, le informazioni riguardanti le tipologie di servitù

eventualmente da acquisire tempi e costi per la eventuale messa a disposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo.

In tal caso, il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relativamente ai tempi e ai costi standard di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo anche dei tempi e dei costi complessivi per la realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi forniti dall'altro gestore di rete.

Nei casi in cui il secondo gestore sia impossibilitato ad adeguare/sviluppare la propria rete entro il medesimo termine di 60 giorni lavorativi comunica al primo gestore le motivazioni tecniche alla base del diniego.

In tal caso, entro i successivi 30 giorni lavorativi, i due gestori definiscono congiuntamente una soluzione di connessione alternativa e il primo gestore trasmette al richiedente il preventivo.

### **3. *Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso di Open Season in corso***

Nel caso in cui l'attivazione da parte del primo gestore di una delle due procedure di coordinamento di cui sopra comporti il coinvolgimento del secondo gestore in un'area in cui quest'ultimo abbia già attivato una Open Season ai sensi degli artt. 11 e 24 del TICA, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di attivazione della procedura di coordinamento, il secondo gestore è tenuto ad informare il primo gestore della data di apertura e di chiusura dell'Open Season nell'area in questione.

Il primo gestore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del secondo gestore, invia al richiedente una ulteriore informativa nella quale comunica la sospensione delle tempistiche previste dalla procedura di coordinamento fino alla data di chiusura dell'Open Season in essere sulla rete del secondo gestore.

Al termine dell'Open Season, la procedura di coordinamento si riattiva automaticamente e il secondo gestore è tenuto a rispondere al primo gestore entro i tempi indicati nei paragrafi 1 e 2 del presente documento, a seconda della procedura attivata; tali tempistiche decorrono dal giorno successivo a quello di chiusura dell'Open Season stessa, come pubblicato dai gestori di rete.

### **4. *Indennizzi automatici***

Nei casi in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui ai commi 34.1 e 35.2, il gestore di rete a cui è attribuito il mancato rispetto della singola tempistica di propria competenza eroga al richiedente (ai richiedenti nel caso siano più di uno) il medesimo indennizzo automatico di cui al

comma 14.1 del TICA, così come specificato alla lettera d) del comma 34.1 e alla lettera c) del comma 35.2.